



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

**CONVENZIONE PER LA
CESSIONE IN USO ALLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BERNAREGGIO DI
IMPIANTI ED
ATTREZZATURE
SPORTIVE VARIE**

Approvato con delibera C.C. n.142 del 30/10/1981

Art. 1

Il Comune di Bernareggio concede in uso all'Associazione Sportiva di Bernareggio rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in Via _____ gli impianti ed attrezzature sportive appresso descritte per il tempo ed alle condizioni e clausole tutte contenute nel presente atto.

La struttura sociale della A.S.B. è allegata alla presente convenzione ed ogni sua modifica deve essere, entro 20 giorni, comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 2

La concessione si intende effettuata nel preciso intento di consentire, potenziare e favorire l'attività sportiva in generale alla totalità dei cittadini di Bernareggio o suoi ospiti, con esclusione assoluta di qualsiasi finalità di lucro o scopi altri.

Avranno comunque priorità nell'utilizzo degli impianti, le attività inerenti la scuola e i corsi di ginnastica e le attività sportive per ragazzi e ragazze fino all'età di anni 18.

Questo criterio sarà determinante per l'interpretazione generale e particolare della presente convenzione.

Art. 3

La concessione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dall'1/1/1982 rinnovabile tacitamente di anno in anno senza obbligo di formalità alcuna, ove non intervenga comunicazione scritta di revoca o di rinuncia della concessione entro giorni 60 (sessanta) dalla data della scadenza annuale da parte del Comune o della concessionaria.

Art. 4

Gli impianti sportivi che sono concessi in uso vengono riassuntivamente indicati come appresso:

- a) n. 2 campi tennis
- b) palestra
- c) n.2 campi bocce
- d) giochi per bambini
- e) area annessa e delimitata

Essi dovranno risultare descritti da regolare verbale di consegna da redigersi dal Tecnico comunale in contraddittorio con un rappresentante del Concessionario, entro un mese dall'esecutività della presente convenzione.

Analogo verbale dovrà essere redatto, per le attrezzature alla riconsegna degli impianti alla scadenza della convenzione.

Ulteriori impianti e attrezzature che il Comune dovesse concedere successivamente in uso dovranno risultare da verbali suppletivi da redigersi con le stesse modalità del verbale principale. Anche tali ulteriori concessioni si intendono accordate alle clausole e condizioni tutte della presente convenzione, salvo esplicito diverso accordo tra le parti.

Art. 5

Gli impianti di cui all'art. 4 sono concessi in uso completo e per tutta la durata della presente convenzione E' vietata l'introduzione nel recinto degli impianti, di veicoli di qualsiasi genere fatto salvo per gli appositi

spazi o parcheggio. E' in ogni caso fatto salvo il passaggio di persone, materiali e veicoli su autorizzazione o per necessità del Comune. L'orario di uso normale degli impianti deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale e inviato per la formale approvazione.

Art. 6

Sono assunti a carico dell'Associazione Sportiva Bernareggio

- A) la custodia
- B) la pulizia
- C) i lavori di piccola manutenzione ordinaria di tutti i locali, le zone verdi delimitate e gli impianti.

Sono assunti a carico dell'Amministrazione Comunale:

- A) le opere di ampliamento, potenziamento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature per quest'ultime l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa sull'Associazione sportiva Bernareggio se i danneggiamenti sono causati e imputabili alla stessa.
- B) L'illuminazione
- C) Il riscaldamento
- D) L'approvvigionamento idrico
- E) Il materiale di manutenzione

Art. 7

L'uso degli impianti è soggetto a norme e tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con A.S.B.. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di cambiare, a suo insindacabile giudizio, le stesse dandone comunicazione preventiva al concessionario.

Art. 8

Le tariffe per l'uso degli impianti sono di spettanza del concessionario.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo annuo il cui ammontare sarà concordato, in via preventiva, con l'A.B.S. in base al bilancio di previsione che deve essere presentato all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre dell'anno in corso. L'erogazione del contributo avverrà in due rate. La seconda rata sarà versata, nella sua totalità, in base ai risultati del bilancio consuntivo che deve essere presentato entro il 31 gennaio successivo a quello al quale si riferisce. Il bilancio preventivo deve essere accompagnato da una relazione sui criteri seguiti per la stesura; quello consuntivo deve avere allegato i talloncini di ricevuta delle tariffe per l'uso degli impianti e i tabulati delle prenotazioni.

Art.9

Il concessionario ha l'obbligo di tenere esposti presso gli impianti le tabelle che permettono a tutti di conoscere le ore di disponibilità degli impianti e le tariffe dovute per il loro uso.

Art. 10

L'Associazione Sportiva Bernareggio dovrà consentire l'accesso gratuito del pubblico per assistere alle manifestazioni sportive, con l'eccezione degli allenamenti nei casi in cui sia ritenuto opportuno dai responsabili delle singole attività e fatto quanto disposto dall'art. 11.

Art. 11

E' facoltà dell'Associazione Sportiva Bernareggio organizzare manifestazioni sportive con pagamento del biglietto d'ingresso salvo l'osservanza di ogni obbligo di polizia, fiscale e diritti S.I.A.E. e previa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 12

L'A.S. Bernareggio si fa proprio l'obbligo di mettere a disposizione del Comune gli impianti avuti in uso con la presente convenzione e tutta la sua struttura organizzativa per qualsiasi manifestazione sportiva che

dovesse essere organizzata e patrocinata dal Comune e, in particolare, per la più estesa partecipazione e per il qualificato svolgimento degli annuali giochi della gioventù, sagra e manifestazioni scolastiche.

Art. 13

Il Comune si riserva, comunque, l'uso degli impianti e delle attrezzature e dell'area concessi all'A.S.B. in esecuzione della presente convenzione, per manifestazioni pubbliche di qualunque genere, ogni volta fosse ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale previa le naturali intese da concordarsi in tempo utile per gli impegni delle parti e per la migliore riuscita delle manifestazioni stesse. Tali manifestazioni avranno comunque il carattere di eccezionalità.

Art. 14

I locali, gli impianti e attrezzature devono essere affidati in custodia a persone di fiducia dell'Amministrazione Comunale i cui nominativi devono avere il gradimento scritto prima di iniziare la propria attività. E' fatto obbligo al concessionario assicurarne in modo rigoroso la pulizia, il decoro e la buona conservazione. L'A.S.B. rimane comunque responsabile della custodia degli impianti.

Art. 15

Il personale utilizzato dall'A.S.B. per la conduzione degli impianti sportivi dovrà avere un rapporto associativo con la stessa.

Art. 16

Il Concessionario è tenuto a fare osservare ai frequentatori sotto la sua responsabilità le norme disciplinari interne che sono state o verranno emanate dal Comune e che sono allegati alla presente convenzione.

Art.17

La concessione potrà essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza, con deliberazione del C.C., in caso di mancato o scarso svolgimento delle attività sportive o in presenza di gravi inconvenienti che compromettano la buona conservazione degli stabili e impianti comunali o per ragioni di particolare gravità.

Art.18

I componenti della Commissione Sport e Tempo Libero, i funzionari amministrativi e tecnici del Comune possono accedere in accordo con il concessionario agli impianti e alle attrezzature per i controlli che l'Amministrazione Comunale ritenesse indispensabili per salvaguardare l'interesse del Comune.

Art. 19

E' vietata espressamente la cessione in uso a terzi, totale o parziale, dei locali, impianti, attrezzature ed aree di cui alla presente convenzione, in qualunque forma e durata senza esplicita autorizzazione scritta della Giunta Municipale con comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 20

L'Amministrazione Comunale viene esonerata dal presentare cauzione in quanto si riserva in caso di danni o inadempienze contrattuali di dichiarare decaduta la convenzione come previsto dall'art. 17 con facoltà di richiesta rifusione danni.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto le parti si richiamano alle norme ed agli usi vigenti in materia.